



Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

Deliberazione in Originale del Consiglio

N° 15 Data 18/03/2013	OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMMERCIO AMBULANTE SU AREE PUBBLICHE
--------------------------	---

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **10.00** nella preposta sala delle adunanze, alla **prima convocazione in sessione ordinaria**, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente (si/no)
Sindaco	Greco Orlandino	SI
Consigliere	Figliuzzi Aldo	SI
Consigliere	Antonino Urso	SI
Consigliere	Greco Guido	NO
Consigliere	Nudo Enrico	SI
Consigliere	Fiumara Roberto	SI
Consigliere	Greco Massimiliano	SI
Consigliere	Manna Francesco	SI
Consigliere	Naccarato Pasquale	SI
Consigliere	Capizzano Vincenzo	SI
Consigliere	Zinna Gianfranco	NO
Consigliere	Pacenza Sabrina	SI
Consigliere	Gigliotti Luca	SI
Consigliere	Accursi Domenico	SI
Consigliere	Gangi Angelo	NO
Consigliere	Spadafora Giancarlo	SI
Consigliere	Pasqua Pino	SI
Consigliere	Simari Benigno Cristiana	NO
Consigliere	Rovere Francesco	SI
Consigliere	Musca Antonio	SI
Consigliere	Bilotta Francesco	SI

Presenti: 17 - Assenti: 4

Partecipa alla riunione il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Caruso** che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Luca Gigliotti** nella sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica

E' presente l'assessore esterno ing. **Francesco Azzato**;

A questo punto di seduta risultano altresì presenti i consiglieri **Gangi e Zinna**.

Risulta assente il consigliere **Manna**

Consiglieri presenti e votanti n. 18

Il **Presidente** introduce il 9° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: - "APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMMERCIO AMBULANTE SU AREE PUBBLICHE" - e lascia la parola all'assessore **Gangi** per la relazione illustrativa, al termine della quale chiede che possano darsi per lette le modifiche proposte al regolamento e procedersi con votazione unica; Il consiglio approva all'unanimità.

Prende la parola **Pasqua**: "E' assolutamente paradossale proporre una modifica che dichiara la incapacità del Comune a gestire quelle poche bancarelle che si mettono lungo il fiume. Lo trovo ridicolo. Vogliamo prenderci in giro? Così diamo a qualcuno la possibilità di prendersi anche quei pochi emolumenti che ne derivano. E' una affermazione di incapacità, l'insuccesso della politica in materia di commercio. Non è per quei pochi soldi che si perdono, anzi propongo di dare ai commercianti la possibilità di esporre gratuitamente."

Gangi precisa al riguardo che il Comune dovrebbe farsi carico dei servizi e che c'è bisogno dei bagni chimici.

Prende la parola **Accursi**: "mi ritengo soddisfatto dell'intervento del collega Pasqua e chiedo che la sua proposta diventi emendamento. Quando si tratta di esternalizzare io sono contrario per principio. Cerchiamo di usare il buon senso: i tempi stanno andando al contrario."

Prende la parola il **Sindaco**: "non possiamo pensare ad una gestione in proprio. Il comandante farà aprirà una manifestazione di interesse. Pagare un minimo e vedersi garantita la pulizia del posto è la cosa migliore. Noi già assicuriamo la vigilanza."

Interviene **Gangi** per chiarire che non si tratta di voler esternalizzare ad un privato ma di concedere una sorta di autogestione alla stessa categoria dei commercianti.

Terminata la discussione, viene preliminarmente posto a votazione l'emendamento che viene respinto con 4 voti a favore n. 4 (**Accursi, Pasqua, Figliuzzi e Urso**) astenuto n. 1 (**Bilotta**) - perché assente alla discussione ed appena rientrato in aula, voti contrari n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Visto che l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e s.m.i. demanda alle Regioni la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali;

Che la Regione Calabria con Legge Regionale n. 18 del 11.06.1999 " *Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche*" ha approvato le direttive regionali in materia di distribuzione commerciale;

Visto che il Capo III della citata Legge Regionale n.18/1999 contiene i criteri di attuazione del Titolo X del Decreto Legislativo n. 114/98 e direttive generali per il commercio su aree pubbliche;

Visto che l'articolo 11 della Legge Regionale n.18/1999 stabilisce che i Comuni sono tenuti ad adottare un Regolamento che disciplini l'esercizio del commercio su aree pubbliche in conformità all'art. 28 del D.Lgvo n.114/1998;

Che il comune con apposita deliberazione consiliare deve stabilire, fra l'altro, l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Che nella deliberazione vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Che la Giunta Regionale con propria deliberazione n.308 del 7.06.2000 ha definito i criteri per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche;

Che il comune con deliberazione consiliare n.27 del 5.07.2012 ha istituito, in via sperimentale, un mercatino settimanale in via Mattia Preti ed ha approvato il relativo regolamento;

Che nelle more dell'espletamento degli atti di gestione, un'Associazione di commercianti si è proposta di organizzare l'istituendo mercato, garantendo la copertura dei posteggi e la più multiforme esposizione di merci oltre alla possibilità di approntare sezioni tematiche, assumendo a sé gli oneri di gestione, esonerando l'Ente da qualsiasi incombenza e spesa, a fronte della concessione, a titolo gratuito, dell'area;

Che, valutati i costi di gestione e le precedenti fallimentari esperienze in materia, l'Amministrazione, con propria deliberazione n.191 del 9.11.2012 ha aderito alla proposta per il tempo strettamente necessario a verificare e valutare la capacità attrattiva dell'area e dell'iniziativa nel suo complesso;

Preso atto che l'iniziativa si è rivelata oltremodo positiva e che si manifestata la necessità di conciliare gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione (affidare a terzi la gestione del mercato) con le norme di diritto vigenti in materia che assegnano al comune ed al responsabile incaricato i compiti di gestione;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell'Area 4, competente per materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si procede alla votazione , alla presenza di n.° 18 consiglieri:

Greco Orlandino	Figliuzzi Aldo	Greco Massimiliano	Pacenza Sabrina	Urso Antonino
Accursi Domenico	Fiumara Roberto	Musca Antonio	Pasqua Pino	Zinna Gianfranco
Bilotta Francesco	Gangi Angelo	Naccarato Pasquale	Rovere Francesco	
Capizzano Vincenzo	Gigliotti Luca	Nudo Enrico	Spadafora Giancarlo	

Assenti n. 3 consiglieri (**Greco G., Manna e Simari Benigno**)

Con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 5 (**Accursi, Bilotta, Figliuzzi, Pasqua e Urso**) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di esprimere atto di indirizzo ai fini dell'affidamento a terzi, della gestione del mercatino settimanale di via Mattia Preti;
- 2) Di approvare, i seguenti elementi essenziali della convenzione che dovrà regolare i rapporti tra il Comune e il concessionario:
 - a. Confermare, in capo al responsabile del Settore Attività Produttive, la competenza in materia di rilascio delle concessioni, in conformità a quanto stabilito dalla Regione Calabria con Legge regionale n.18/99 e dal regolamento comunale per il commercio ambulante;
 - b. Procedere alla selezione del concessionario, attraverso gara informale, previa pubblicazione di avviso pubblico, in ossequio ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, come prescritto dall'art. 30 del Codice dei Contratti – D.Lgvo n. 163/2006;
 - c. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di progetto gestionale presentato in sede di gara, con particolare riferimento a: servizio di accoglienza degli espositori - attività di promozione per incrementare il flusso degli operatori e dei clienti - attività d'integrazione con altre iniziative turistico /commerciatili - misure idonee a garantire il rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie e di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti;
 - d. Facoltà del Concessionario di assegnare il posteggio che risulti libero per assenza del titolare all'ora stabilita per l'inizio della vendita.
 - e. Conferma in capo al Responsabile dell'Area 4 del potere di sospensione e revoca della concessione di cui all'art. 18 del Regolamento comunale del commercio ambulante;
 - f. Durata del contratto: 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio e comunque all'esito della gara di affidamento;
 - g. Assenza di oneri e spese a carico dell'Ente che, compenserà il servizio reso con l'esenzione totale dal pagamento della Tarsu e della Cosap;
 - h. Pagamento di un contributo forfettario a carico degli espositori di € 5,00 che sarà riscosso giornalmente da personale della concessionaria, debitamente autorizzato, quale rimborso forfettario onnicomprensivo delle spese sostenute;
 - i. Pulizia completa dell'area, a carico della concessionaria, al termine della giornata di mercato e comunque entro un'ora in caso di chiusura anticipata”;
3. Di rendere giuridicamente valida l'esenzione dal pagamento della Cosap con l'aggiunta al comma 3 dell'art. 17 del Regolamento di occupazione are e spazi pubblici la voce “*Aree destinate allo svolgimento del mercato ambulante*”.
5. Di rendere giuridicamente valida l'esenzione dal pagamento della Tarsu, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 19/04/2010 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20/06/2012, denominato “Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani “ la voce “*Aree destinate allo svolgimento del mercato ambulante*”.
6. Di demandare al Responsabile dell'Area 4 il compito di dare attuazione all'indirizzo testé espresso, mediante adozione dei conseguenti provvedimenti.